

BANDO PER LA CONCESSIONE
di aiuti per l'acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine

CUP G78H22000350002

Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20

Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/53 del 24.03.2022.

Annualità 2022

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) DOTAZIONE FINANZIARIA
- 4) SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
- 5) DESCRIZIONE DELL'AIUTO
- 6) SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO
- 7) TIPOLOGIA ED INTENSITA' DELL'AIUTO
- 8) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 9) RICEVIBILITA' E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 10) AMMISSIBILITA' DELLE SPESE
- 11) MOTIVI DI ESCLUSIONE
- 12) LIQUIDAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
- 13) RINUNCIA
- 14) SUBENTRO
- 15) RICORSI
- 16) DISPOSIZIONI FINALI
- 17) PUBBLICITA' DEL BANDO
- 18) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
- 19) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

ALLEGATI

- TABELLA MASSIMALI

1. OBIETTIVI GENERALI

Con legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (legge Finanziaria) art. 4 comma 20 è stato istituito un aiuto regionale in regime *de minimis* per incrementare la qualità delle carni bovine, mediante il finanziamento per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici di razza.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
- L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20 (legge finanziaria), Aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine.
- Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 316 del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- D.G.R. n. 45/6 del 2 agosto 2016 aiuti agli allevatori bovini per il miglioramento della produzione zootecnica mediante l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza e approva le direttive di attuazione dell'intervento.
- Legge regionale n. 4 del 9 marzo 2022 (Bilancio di previsione 2022-2024);
- D.G.R. n. 9/53 del 24 marzo 2022 Aiuti per acquisto riproduttori bovini da carne. Intervento per l'annualità 2022 importo programmato di euro 2.000.000,00;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2243 Dec A 46 del 11 luglio 2022;

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la concessione di aiuti a favore delle Piccole Medie Imprese (PMI) che operano nel comparto bovino da carne la dotazione finanziaria complessiva è pari a € 2.000.000,00.

4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

All'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia Regionale Laore Sardegna ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021 Art. 37) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/53 del 24.03.2022 – Aiuti per l'acquisto di riproduttori bovini da carne.

5. DESCRIZIONE DELL'AUTO

Sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e femmine delle diverse categorie, appartenenti ad una delle seguenti razze: Charolaise, Limousine, Piemontese, Chianina, Marchigiana, Maremmana, Podolica, Romagnola, Pezzata rossa (linea carne), Sarda, Sardo-Modicana, Sardo-Bruna, Blonde d'Aquitaine, Aberdeen Angus.

I riproduttori ammissibili devono essere iscritti nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza e avere massimo 5 anni di età al momento in cui viene formalizzato l'acquisto (data desumibile dalla fattura di acquisto e relativa quietanza).

Il certificato rilasciato dall'Associazione / Ente competente per razza e riconosciuto ufficialmente, attesta l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o Registro anagrafico di razza, l'età e la categoria di pertinenza.

L'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore ed è calcolato come percentuale sull'importo delle spese sostenute che figurano nella fattura di acquisto regolarmente quietanzata, allegata alla domanda.

Non sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto di riproduttori ceduti tra allevamenti contraddistinti con lo stesso codice di allevamento ASL o compravendite di riproduttori tra allevatori legati da rapporto coniugale o parentale sino al secondo grado.

Trattandosi di aiuti per contributi in conto capitale i riproduttori acquistati in attuazione del presente bando, dovranno permanere in azienda per un periodo minimo di 3 anni, (fatte salve cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come definite nelle norme dei bandi Misura 4.1 del PSR Regione Sardegna), pena la restituzione dell'aiuto liquidato alle imprese.

6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AUTO

I soggetti beneficiari dell'aiuto sono le Piccole Medie Imprese (PMI), così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014¹ della Commissione del 25 giugno 2014.

¹ Allegato I, art. 2, del Reg. (UE) 702/2014:

1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Il soggetto beneficiario deve essere proprietario detentore e/o detentore che alleva bovini da carne con una consistenza, rilevata direttamente dall'amministrazione nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) al momento della presentazione della domanda, di almeno 5 UBA bovine (tutte le categorie incluse), esclusi i capi acquistati per i quali viene richiesto l'aiuto.

Il limite del requisito delle 5 UBA non sarà applicato per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in agricoltura.

Qualora il richiedente sia esclusivamente detentore di animali è necessario fornire una dichiarazione di assenso del proprietario alla presentazione della domanda di aiuto.

Le PMI, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'aiuto:

- 1) essere condotte da imprenditori agricolo² di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- 2) essere attive nel settore della produzione agricola primaria;
- 3) avere sede operativa nella Regione Sardegna;
- 4) essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 5) essere iscritte all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con la costituzione del Fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99;
- 6) essere iscritte all'Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovini, con i dati aggiornati;
- 7) essere in possesso di posizione contributiva presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o rientrare nei casi di esonero all'iscrizione al citato istituto o in possesso di iscrizione presso altro Ente previdenziale.

Le iscrizioni nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole devono risultare vigenti al momento della presentazione della domanda e aggiornate fino all'erogazione dell'aiuto.

² Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c..

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell' IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP),. Con il D.lgs. 99/2004 è stata istituita la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole.

Viene considerato IAP colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

Possono beneficiare dell'aiuto anche le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone, quando almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per la società cooperativa sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP.

Il Rappresentante Legale e/o Procuratore del Soggetto beneficiario deve possedere i seguenti requisiti:

- Non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

7. TIPOLOGIA ED INTENSITA' DELL'AUTO

Il premio è erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, aiuti *de minimis* nel settore agricolo e in conformità a quanto previsto dal Decreto assessoriale 3128 DECA 30 del 28 agosto 2020.

Gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti *de minimis* all'impresa.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a ciascuna **impresa unica**³, come definito dall'articolo 3 comma 2 del Reg. (UE) 1408/2013, non può superare il limite di € 25.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e di due anni finanziari precedenti).

3 Impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

L'intensità dell'aiuto per l'acquisto dei riproduttori è pari :

- al 40% della spesa ammissibile;
- al 50% della spesa ammissibile per i giovani agricoltori;
- al 50% della spesa ammissibile per i beneficiari i cui allevamenti sono localizzati (codice ASL) nelle zone montane e svantaggiate;
- al 60% della spesa ammissibile per i giovani agricoltori con allevamenti localizzati (codice ASL) nelle zone montane e/o svantaggiate.

La qualifica di giovane agricoltore è attribuita a imprenditori agricoli con meno di 41 anni compiuti al momento della presentazione della domanda e la cui data di primo insediamento nell'azienda sia inferiore a 5 anni (come data di insediamento viene considerata quella di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA).

Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali, nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante e, nel caso di società cooperative, qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

Le zone montane e svantaggiate e le zone soggette a vincoli naturali significativi, come individuate nell'allegato 3 alla versione vigente 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna.

L'importo dell'aiuto sarà determinato in base al costo di acquisto dei singoli riproduttori riportato in fattura allegata alla domanda (IVA esclusa), e calcolato entro i massimali di spesa, per razza e categorie, di cui alla tabella allegata.

La spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie di razza è parametrata secondo i prezzi medi nazionali ISMEA aggiornati al 2021 e deve intendersi al netto dell'IVA, secondo la tabella allegata.

Sanno considerati ammissibili tutti gli acquisti effettuati a partire dal 1 febbraio 2022 e fino alla data di presentazione della domanda per annualità 2022.

8. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

La domanda di aiuto, corredata eventualmente da uno o più modelli Allegato (*dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di aiuto*), dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio aiuti e premi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo <https://siar-bandi.regione.sardegna.it>.

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere il possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità.

La compilazione delle domande sarà possibile a partire **dalle ore 12:00 del 01 agosto 2022 e sino alle ore 14:00 del 31 gennaio 2023.**

Al di fuori dei termini indicati la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande ancorchè siano state parzialmente o completamente compilate.

La presentazione della domanda di aiuto potrà essere anticipata o posticipata se l'applicativo per la presentazione delle domande sarà disponibile in data antecedente o successiva a quella su indicata. In tal caso sarà data apposita evidenza pubblica dell'avvio della presentazione delle domande per il presente bando.

La compilazione della domanda di aiuto sarà agevolata dal sistema informatico, che in funzione del CUAA (Codice Fiscale e/o della partita IVA) indicato riporterà in domanda:

- i dati anagrafici e l'IBAN acquisiti dal Fascicolo aziendale SIAN.
- i dati sulla consistenza dei bovini (numero totale capi), presenti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) presenti in azienda al momento della presentazione della domanda.

Il sistema non consentirà la creazione di una domanda se, per il CUAA indicato:

- non è presente un fascicolo aziendale sul SIAN o risulta chiuso al momento della presentazione della domanda.

Il richiedente dovrà quindi completare la domanda di aiuto contrassegnando le dichiarazioni previste e specificando il numero di UBA bovine presenti in azienda e il codice identificativo dell'animale/animali richiesti a premio.

Una volta completata la compilazione della domanda sul sistema informatico, il richiedente per finalizzare la trasmissione dovrà:

- validare la domanda e scaricare sul proprio PC la stampa in formato pdf della Domanda validata
- sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante il file pdf della Domanda generata e scaricata dal sistema;
- caricare a sistema il file della Domanda di aiuto firmata digitalmente;
- trasmettere la Domanda di aiuto utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento della domanda firmata digitalmente.

Al momento della trasmissione il sistema attribuisce alla domanda un codice univoco e la data e ora di trasmissione telematica. Il richiedente potrà stampare una ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta l'indicazione del codice domanda e la data e l'ora di trasmissione telematica attribuita dal sistema.

Le pratiche trasmesse saranno protocollate dall'Agenzia Laore Sardegna e sarà inviata, all'indirizzo PEC indicato in fascicolo aziendale SIAN, una nota di avvenuta protocollazione insieme gli estremi di protocollo attribuiti alla domanda.

Si specifica che:

- saranno ammesse esclusivamente le domande di aiuto generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal richiedente e trasmesse mediante la piattaforma informatica.
- Le domande che non hanno completato il processo di trasmissione telematica o inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma informatica non saranno considerate trasmesse.

Il soggetto beneficiario, potrà presentare più di una domanda di aiuto riferita ad acquisti di animali con diversi codici identificativi.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto, rimane a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

La guida alla compilazione e trasmissione della domanda di aiuto sarà pubblicata prima dell'apertura dei termini tra la documentazione del bando.

Le domande di aiuto dovranno essere corredate della seguente documentazione allegata in copia leggibile:

- Fatture elettroniche accompagnate da quietanza (o documenti contabili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto o eventuale specifica prodotta sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000. La copia di cortesia della fattura, non avendo valenza ai fini fiscali, non costituisce documento contabile utile ai fini della liquidazione dell'aiuto;
- Documentazione attestante la tracciabilità del pagamento, (bonifico bancario, RiBa, assegno, estratto conto e/o documenti equipollenti);
- Certificato rilasciato dall'Associazione / Ente competente per razza e riconosciuto ufficialmente, che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o al Registro anagrafico di razza, l'età e la categoria di pertinenza. Sarà cura dell'Agenzia Laore valutare e verificare la possibilità di accesso alle banche dati delle diverse Associazioni di razza per acquisire queste informazioni.

9. RICEVIBILITÀ E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di aiuto, corredate degli Allegati previsti dal bando, saranno considerate NON RICEVIBILI nei seguenti casi:

- a. non compilate e trasmesse attraverso la piattaforma telematica;
- b. non sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante;
- c. pervenute prima della data di apertura del bando ore 12:00 del 01 agosto 2022 e dopo la scadenza del 31 gennaio 2023 alle ore 14:00;
- d. che abbiano una consistenza di capi totali inferiore a 5 UBA come risultanti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) al momento della presentazione delle domande. Limite non applicabile ai giovani agricoltori.

Terminata la prima fase di ricevibilità l'istanza verrà avviata alla fase di istruttoria che riguarderà:

1. l'esame delle dichiarazioni rese;
2. la verifica della documentazione allegata (fatture di acquisto, tracciabilità finanziaria ecc.);
3. le interrogazioni delle banche dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN), per verificare la presenza in allevamento degli animali e i relativi dati identificativi dei singoli animali richiesti a premio, al momento della presentazione della domanda;
4. le interrogazioni delle banche dati dei registri RNA, SIAN in merito al rispetto dei massimali e alle regole del "cumulo" sugli aiuti di Stato in de minimis.

La concessione sarà registrata nell'apposita sezione del SIAN per l'aiuto avente codice SIAN CAR I – 1005721 e con l'acquisizione del relativo SIAN-COR per singola impresa beneficiaria.

Saranno ritenute **NON AMMISSIBILI** a finanziamento le domande:

1. non corredate della documentazione prevista in allegato (fatture elettroniche di acquisto dei riproduttori, documentazione attestante la tracciabilità del pagamento, certificati genealogici e iscrizione ai registri di razza ecc.);
2. presentate per acquisti sostenuti in data antecedente il 1 febbraio 2022;
3. presentate per spese sostenute in data successiva alla data di presentazione dell'istanza;
4. le cui spese verranno giustificate in maniera difforme a quanto disposto dal presente bando;
5. presentate per l'acquisto di riproduttori non iscritti nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza;
6. presentate per l'acquisto di riproduttori per la cui razza o categoria non è previsto un aiuto nel presente bando;
7. presentate per l'acquisto di riproduttori di età superiore ai 5 anni di età al momento in cui viene formalizzato l'acquisto (fa fede la data riportata nella fattura di acquisto regolarmente quietanzata);
8. presentate per l'acquisto di riproduttori per i quali dalle banche dati regionali risulti la liquidazione di un analogo e precedente aiuto;
9. presentate da beneficiari che:
 - a. non siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - b. non siano iscritti all'Anagrafe nazionale delle imprese agricole con fascicolo aziendale validato;
 - c. non siano iscritti alla Banca Dati Nazionale dei Bovini.
10. presentate da beneficiari per i quali risulta dalla BDN (Banca dati Teramo) un carico in UBA bovini inferiore a 5 calcolati sui capi bovini di qualunque categoria (esclusi i capi acquistati per i quali viene richiesto l'aiuto). La soglia minima di accesso viene verificata alla data di presentazione della domanda e deve essere vigente fino all'erogazione dell'aiuto.

11. presentate da beneficiari i cui capi richiesti a premio non risultino registrati in BDN a nome dello stesso soggetto alla data di presentazione della domanda e sino alla liquidazione degli aiuti. In ogni caso i riproduttori bovini oggetto di aiuto dovranno permanere in azienda per almeno 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve cause di forza maggiore, pena il recupero delle somme concesse. Questo requisito potrà essere verificato dall'Amministrazione successivamente alla concessione.

Qualora l'istruttoria richieda eventuali integrazioni documentali, verrà assegnato il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione delle stesse, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Le domande di aiuto saranno istruite in ordine di trasmissione e potranno essere finanziate nei limiti delle risorse stanziare con la Legge n. 4 del 9 Marzo 2022 (legge di bilancio 2022) e con la Delibera di Giunta Regionale 9/53 del 24/03/2022.

L'ordine di trasmissione sarà determinato dalla data e ora di trasmissione telematica della domanda di aiuto

Sarà effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande pervenute, nell'ambito del quale, laddove ritenuto necessario, potranno essere esperiti accertamenti e richieste di esibizioni documentali.

In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'istruttoria si conclude con determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell'aiuto e la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna.

La pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia Laore ha valore di comunicazione per i beneficiari e da tale data decorrono i termini per eventuali ricorsi.

10. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Saranno considerate ammissibili all'aiuto le spese sostenute a decorrere dal 1 febbraio 2022 e fino al momento di presentazione della domanda.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, le fatture (ricevute tramite il Sistema di Interscambio SDI) quietanzate dovranno essere accompagnata da un Certificato zootecnico/genealogico, rilasciato dall'Associazione/Ente/Organizzazione competente per razza e riconosciuto ufficialmente, che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o Registro anagrafico di razza, l'età e la categoria di pertinenza.

Saranno considerati ammissibili all'aiuto i titoli di spesa per i quali i pagamenti siano stati regolati esclusivamente con:

a. *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la

ricevuta del bonifico o della Riba, completo di CRO o TRN o codice equivalente, con riferimento a ciascuna fattura presentata.

Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario dell'aiuto è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.

In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature.

La ricevuta del bonifico deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...) completa di liberatoria del fornitore.

Nel caso in cui il bonifico non riporti i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. liberatoria del fornitore).

- b. *Assegno*. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta.

E' ammesso l'uso di assegni circolari non trasferibili, a condizione che gli assegni circolari siano emessi movimentando il conto corrente del beneficiario dell'aiuto e inoltre che venga prodotta dichiarazione, della banca emittente, di avvenuto incasso.

In ogni caso andrà dimostrato il collegamento tra fattura e assegno, il pagamento andrà accompagnato dalla liberatoria da parte del fornitore.

Non sono ammissibili i pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

11.MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dall'aiuto le domande non presentate secondo quanto previsto dal presente bando, nonché le domande riferite a spese sostenute per l'acquisto di riproduttori ceduti tra allevamenti contraddistinti con lo stesso codice allevamento ASL o per compravendite di riproduttori tra allevatori legati da rapporto coniugale o parentale sino al secondo grado.

12.LIQUIDAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario, riferibile alla coordinata (IBAN) indicata nella domanda di aiuto, selezionata dal beneficiario tra quelle indicate nel fascicolo aziendale SIAN.

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

La liquidazione dell'aiuto, verrà effettuata :

- previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- previa verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ove previsto dalla normativa.

13.RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'aiuto richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

14.SUBENTRO

È ammesso, previa formale e documentata richiesta a Laore Sardegna, il subentro negli impegni da parte di un'altra impresa beneficiaria, qualora questa abbia i requisiti richiesti e rilevi la conduzione dell'impresa titolare della domanda di aiuto.

15.RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo e pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito sardegnaagricoltura.it, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

16.DISPOSIZIONI FINALI

La durata del presente procedimento è stabilita in 180 giorni, a partire dalla data di chiusura del bando.

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

17.PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.

18.INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Procedimento dott.ssa Paola Murru paolamurru@agenziaaore.it.

19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679).

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna - via Caprera, n. 8 09123 Cagliari - C.F. 03122560927 email: laoresardegna@agenzialaore.it , protocollo.agenzia.laore@legalmail.it .

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679).

Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: rpd@pec.regione.sardegna.it , email: rpd@regione.sardegna.it , tel. 070 606 5735.

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679).

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura, può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento all'indirizzo sopra indicato. Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia Laore Sardegna è: laoresardegna@agenzialaore.it , protocollo.agenzia.laore@legalmail.it .

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è la Società Sardegna IT, P. IVA n. 03074520929 in persona del suo legale rappresentante, Amministratore Delegato (di seguito anche "Responsabile"), per l'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione dei procedimenti online attraverso la piattaforma SIAR.

Finalità del trattamento.

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia Laore Sardegna e saranno trattati per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore del comparto bovino da carne ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4, e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/53 del 24.03.2022.

Modalità di trattamento e conservazione.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione.

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati personali trattati.

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni.

Ambiti particolari di trattamento.

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti le finalità del trattamento.

Trasferimento dei dati personali.

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione . n.

/2022 del

- c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d. ottenere la limitazione del trattamento;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j. proporre reclamo a un'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento ai contatti sopra riportati.

Il direttore del Servizio
Aiuti e premi in agricoltura
Tonino Selis

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione . n.

/2022 del

Tabella massimali per razza e categoria di riproduttori bovini

BANDO PER LA CONCESSIONE di aiuti per l'acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di qualità - Spesa massima ammissibile euro/capo IVA esclusa - CUP G78H22000350002 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/53 del 24.03.2022											
CATEGORIE	Charolaise / Limousine	Chianina	Piemontese	Marchigiana	Maremmana	Podolica	Romagnola	Pezzata Rossa	Sarda / Sarda Modicana / Sardo Bruno	Blonde D'Aquitaine	Aberdeen Angus
Vitelle da 6 e fino a 12 mesi	1.800,00	1.500,00	800,00	1.200,00	750,00	410,00	890,00	650,00	500,00	1.600,00	1.350,00
Manze da oltre 12 mesi e fino a 18 mesi	2.200,00	1.950,00	1.600,00	1.550,00	790,00	650,00	1.050,00	1.100,00	950,00	2.500,00	2.700,00
Vacche oltre 18 mesi e fino a 60 mesi	2.800,00	1.490,00	2.300,00	1.250,00	950,00	800,00	1.075,00	1.250,00	1.400,00	2.150,00	3.250,00
Torelli da 6 mesi e fino a 12 mesi	2.450,00	1.900,00	825,00	1.500,00	820,00	410,00	920,00	650,00	700,00	3.000,00	3.500,00
Tori oltre 12 mesi e fino a 60 mesi	5.100,00	3.630,00	2.850,00	3.160,00	1.800,00	2.125,00	2.860,00	2.900,00	1.300,00	4.500,00	4.250,00